ANDU – Associazione Nazionale Docenti Universitari

Alla Commissione Cultura della Camera

CONTRIBUTO

ALLA DISCUSSIONE SUL DDL 3123 (CUN)

No al CUN delle sottocorporazioni accademiche
Cancellare la 'giustizia' degli ordinari

1. **No al CUN «delle corporazioni e sottocorporazioni accademiche»**
2. **Un nuovo Organismo con nuovi poteri e nuova composizione**
 a) **Nuovi poteri**
 b) **Nuova composizione**
3. **Smantellare la perversa 'giustizia ordinaria'**
4. **L'autonomia del Parlamento**

1. No al CUN «delle corporazioni e sottocorporazioni accademiche»

Occorre **abolire il CUN**, quello attuale e quello che si prospetta, perché è «la rappresentazione delle aggregazioni disciplinari e delle corporazioni e sottocorporazioni accademiche» (**nota 1**); un Organismo politicamente **irrilevante**, ma che dà un **potere immenso** a chi si ritrova di fatto a 'gestire'– separatamente – i propri Settori disciplinari.

Un potere che è peraltro fondato su una **scarsa partecipazione** alle elezioni, con quasi sempre **candidati unici**, frutto di preaccordi.

2. Un nuovo Organismo con nuovi poteri e nuova composizione

In **alternativa al CUN** voluto da chi vuole assolutamente conservare l'attuale assetto di potere accademico (**nota 2**), è indispensabile e urgente la costituzione di un **nuovo Organismo di autogoverno** del Sistema nazionale che rappresenti l'intero Sistema universitario e difenda l'autonomia universitaria – che va ancora conquistata - dai poteri forti interni ed esterni, contrastando il ruolo improprio e dannoso esercitato dalla CRUI.

Solo con una **vera autonomia** del Sistema nazionale universitario si può ottenere la **libertà** di ricerca e di insegnamento per tutti i docenti-ricercatori.

a) Nuovi poteri

Il nuovo Organismo di **autogoverno** del Sistema nazionale universitario deve svolgere il compito di **coordinamento** degli Atenei e deve avere ampi poteri di **iniziativa**, di **proposta** e di **consultazione** della comunità universitaria. Inoltre i **pareri** di questo Organismo devono essere **vincolanti** per qualsiasi questione riguardante la didattica, la ricerca e lo stato giuridico del personale.

b) Nuova composizione

Per costituire un nuovo Organismo che rappresenti democraticamente ed efficacemente l'intero Sistema nazionale universitario, occorre prevedere **5 aree** (non più le attuali 14 aree accademiche), **con 5 rappresentanti** per area e con elettorato attivo e passivo unico per ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, con il limite di non più di due rappresentanti per fascia. Le aree devono avere una consistenza numerica '**equivalente**' (**nota 3**).

Va inoltre prevista la presenza di **5 studenti**, **1 precario** (**nota 4**), **1 dottorando**, **1 specializzando** e **3 tecnico-amministrativi**.

Si dovrebbe anche prevedere che l'Organismo nazionale si possa avvalere di **Comitati dei gruppi disciplinari**, con funzioni consultive e con parere vincolante su materie a loro assegnate.

3. Smantellare la perversa 'giustizia ordinaria'

Non è più tollerabile che l'**iniziativa disciplinare** sia in mano ai **soli rettori**, che peraltro sono gli unici a non potere esser sottoposti a un procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve poter essere attivato da un **apposito Organismo**, che possa anche 'occuparsi' del rettore.

Fondamentale è che a esprimersi sulle richieste di 'punizione' debba essere un unico **Collegio disciplinare nazionale**, che agisca sempre con la stessa composizione, senza distinguere gli interessati a un procedimento sulla base della fascia di appartenenza.

Il Collegio di disciplina nazionale deve essere composto in maniera **paritetica**, cioè in maniera **totalmente diversa** da quanto previsto dalla **Legge 18** (prima di quella cosiddetta Gelmini): 5 componenti, con 3

ordinari, 1 associato e 1 ricercatore; di fatto un '**tribunale degli ordinari**' (v. in questo **documento** al punto *La Corte della disciplina accademica*).

Bisogna finirla, a tutti i livelli, con il potere assoluto della **casta 'superiore' degli ordinari**, che **soffoca** la libertà di ricerca e di insegnamento degli altri docenti-ricercatori.

4. L'autonomia del Parlamento

Per fare diventare Legge quanto proposto dall'ANDU sarebbe necessario che il **Parlamento** smetta di **trasformare in legge i dettati** della potente lobby (***I Beati Paoli dell'Università***) che da decenni opera per la demolizione dell'Università statale.

In questa direzione l'**ANDU** peraltro ha da anni elaborato e proposto un **Progetto per rifondare l'Università tutta**, veramente e totalmente alternativo a quello della lobby trasversale accademico-ministeriale-confindustriale.

=Nota 1. Questo scriveva la **TreeLLLe**, una confindustriale e trasversale «lobby trasparente», '**partecipata**' da professori e giornalisti di 'destra' e di 'sinistra', a commento della riforma-svuotamento del CUN del 2006.

'Naturalmente' la stessa TreeLLLe voleva che si dovesse «assumere la **Conferenza dei Rettori** (Crui) quale referente per la consultazione, il confronto e la verifica del consenso sulle più rilevanti scelte di governo del sistema: ciò in quanto la Crui è espressione dei responsabili della gestione degli atenei e struttura istituzionalmente autonoma e indipendente (*sic!)* rispetto al Ministero.»

Queste opinioni/proposte furono espresse allora anche dalla **CRUI** e da **tutti i partiti** (v. nel **documento** *Ancora il CUN voluto da CRUI, TreeLLLe e partiti*).

Un giudizio totalmente opposto è stato invece espresso nel febbraio 1997 da **tutte le Organizzazioni** della docenza che hanno denunciato «la tendenza negativa ad **indebolire l'autonomia** del sistema universitario nazionale nel suo complesso. In questa direzione, infatti, vengono ridotti compiti e funzioni del CUN, anche rispetto alle previsioni lungamente disattese della **legge 341/90** (all'art. 10, *ndr*), trasformandolo da organo rappresentativo di tutto il sistema universitario e delle forze sociali in **organismo marginale** con funzione di mera consulenza, con una **presenza dei docenti frastagliata in troppe e squilibrate aree scientifico disciplinari**» (v. ***Università Democratica***, gennaio-febbraio 1997, n. 145-46, pag. 1).

= Nota 2. La 'riforma' governativa prevede che nel 'nuovo' CUN vi siano «professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza» di «**quattordici aree disciplinari**». Invece nella **Legge 18** del 2006, che norma l'attuale CUN, è previsto che vi siano rappresentanti dei «professori e ricercatori eletti in rappresentanza di

aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero **non superiore a quattordici**, con decreto del Ministro» (art.1, comma 1, lettera a).
Con la 'nuova' riforma del CUN l'**accademia che conta** si è principalmente preoccupata di mantenere il consolidato equilibrio raggiunto in questi anni tra i vari 'gruppi' accademici, anche a costo di impedire la costituzione di un Organo nazionale di autogoverno del Sistema universitario.

= Nota 3. In tanti Statuti, per l'elezione del Senato Accademico, sono previste 3-4-5-6 aree.

= Nota 4. Titolari di incarichi, assegnisti, contrattisti, postdoc.